Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 15/19/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TVR TELEITALIA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "TVR PIÙ") PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 2, ALLEGATO A, ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 9/2018 - PROC. 96/18/VF)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 febbraio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" e, in particolare, l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*";

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*";

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*";

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante "*Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale*";

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante "*Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*";

VISTA la legge della regione Toscana n. 22 del 22 giugno 2002 recante "*Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni-CO.RE.COM.*";

VISTA la delibera n. 617/09/CONS recante "*Delega di funzioni al Comitato regionale per le comunicazioni della regione Toscana*";

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta il 16 dicembre 2009, che delega al CO.RE.COM. Toscana "*la vigilanza, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", come integrato dai regolamenti attuativi dell'Autorità*";

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Toscana, nell'ambito dei controlli svolti sull'attività di monitoraggio televisivo delegata da questa Autorità, con nota del 20 settembre 2018, ha richiesto alla società TVR Teleitalia S.r.l., con sede legale in Via del Biancospino

n. 29/B, 50013 Campi Bisenzio (FI), autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo "*TVR Più-LCN 196*", copia della registrazione dei programmi trasmessi nella settimana dal 3 al 9 settembre 2018. La società, con nota protocollata dal CO.RE.COM. il 2 ottobre 2018, ha informato che non avrebbe potuto provvedere all'invio dei supporti di registrazione in quanto l'*hard disk*, contenente le registrazioni, risultava irrimediabilmente danneggiato.

Il CO.RE.COM., accertata l'omessa conservazione delle registrazioni della programmazione del servizio di media audiovisivo "*TVR Più-LCN 196*", condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, con atto n. CONT. 9/18 adottato il 22 ottobre 2018 e notificato in pari data, ha contestato alla società TVR Teleitalia S.r.l., con sede legale in Via del Biancospino n. 29/B, 50013 Campi Bisenzio (FI), autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo "*TVR Più-LCN 196*", la mancata conservazione delle registrazioni dei programmi trasmessi nella settimana dal 3 al 9 settembre 2018, in violazione dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, non ha inviato scritti difensivi o richiesta di audizione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, in accoglimento della proposta del CO.RE.COM. Toscana, relativamente alla omessa conservazione delle registrazioni della programmazione televisiva, da parte della società, per la settimana dal 3 al 9 settembre 2018, concorda con quanto proposto e conferma la violazione delle disposizioni dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A, alla delibera n. 353/11/CONS da parte della società TVR Teleitalia S.r.l., con sede legale in Via del Biancospino n. 29/B, 50012 Campi Bisenzio (FI), autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo "*TVR Più-LCN 196*";

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b)*, e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente a una volta il minimo edittale, pari a euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di obblighi di

programmazione, per la mancata conservazione delle registrazioni dell'emesso audiovisivo della settimana sottoposta a controlli, deve ritenersi di lieve entità, in considerazione del limitato periodo.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della infrazione rilevata.

C. Personalità dell'agente

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, deve essere dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della normativa vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società che presenta un conto economico per l'anno 2017 in perdita, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura sopra determinata;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), somma pari al minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla società TVR Teleitalia S.r.l., cod fisc. 01657750483, con sede legale in Via del Biancospino n. 29/B, 50012 Campi Bisenzio (FI), autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo "*TVR Più-LCN 196*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le*

garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all' art. 8, comma 2, Allegato A, alla delibera n. 353/11/CONS, con delibera n. 15/19/CSP" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 15/19/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 febbraio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi